

CIRCOLARE

24 giugno 2021

VERSIONE

2021E2

GEST.DR

81.2b↑

ADP

33.5f

MXI Server

9.9

MXI Desk

13.9a

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2 a

MXI Shaker

8.0

PAN

2017B1

Non disponibile

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Calcolo convenienza contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis

DICHIARATIVI

- Contributi Covid – importazione quadro RS sezione aiuti di stato

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	Immediata
Installazioni Livello Basic	Immediata
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI SULL' AGGIORNAMENTO

Modello Iva trimestrale

La gestione del modello IVA trimestrale è stata adeguata all'errata corrige AdE del 23/06/2021, che ha previsto l'introduzione nei quadri TA e TB dei nuovi campi TA11A e TB11A. La modifica si è resa necessaria per tenere conto della nuova percentuale di compensazione del 9,5%.

Appena l'AdE lo renderà disponibile, verrà aggiornato anche il modulo di controllo telematico.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Calcolo convenienza contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis

Questa funzione permette di effettuare il calcolo per verificare se è conveniente richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall'art.1 commi da 5 a 15 del decreto legge n.73 del 25/05/21 (c.d. "Decreto Sostegni-bis").

Si fa presente che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato alcun provvedimento istitutivo del modello per presentare le istanze. Non è al momento noto, come e quando potranno essere presentate le richieste.

La funzione è disponibile nel menù "Stampe - Contabili – **Calcolo convenienza 4°rimb.Covid DL 73/2021**". E' disponibile solo operando nell'anno 2021 ed è composta dalle seguenti sottovoci:

- Elaborazione
- Immissione/revisione
- Stampa verifica convenienza

Poiché con il medesimo decreto è stato riconosciuto un **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda che spetta sulla base di requisiti simili, la funzione di elaborazione è idonea ad essere utilizzata anche a tale scopo.

Le funzioni di "Elaborazione" e "Stampa verifica convenienza", possono essere eseguite da singola azienda oppure in modalità multiaziendale dall'azienda STD.

Nelle aziende che gestiscono l'Art. 36 con il metodo delle Madri e Figlie (aziende classificate rispettivamente con l'apposito parametro impostato a "@" o "#") la gestione del rimborso deve essere eseguita sull'azienda Madre.

Per le aziende Esterne Real time, la gestione viene eseguita presso l'installazione del commercialista.

Sintesi normativa

Il Legislatore nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni bis" (art.1, DL n.73/2021) ha previsto il riconoscimento di **3 distinte nuove tipologie di contributo a fondo perduto.**

1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (per la fruizione di tale beneficio è necessario aver presentato l'apposita istanza entro il 28.5.2021);
2. un contributo a fondo perduto, "alternativo" al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;

3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale, che sarà determinata con successivo provvedimento.

Il contributo di cui al punto 1 sarà erogato in automatico, il contributo di cui al punto 3 sarà oggetto di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità di calcolo ed i termini di presentazione della domanda.

Il contributo "alternativo", spetta ai soggetti titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo che producono reddito agrario. Non spetta:

- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 26 maggio 2021;
- ai soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 26 maggio 2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art.74, TUIR (organi e amministrazioni dello stato, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.);
- agli intermediari finanziari/società di partecipazione finanziaria e non di cui all'art.162-bis, TUIR.

Per ottenere il contributo in esame devono essere verificate due condizioni:

1. Limite dei ricavi/compensi fino a 10 milioni di euro.
2. Riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato medio mensile del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 e l'ammontare del fatturato medio mensile del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021. La percentuale applicabile varia a seconda che il soggetto abbia beneficiato o meno del contributo ex art.1 DL n. 41/2021:

Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile Contributo DL 41 ricevuto	Percentuale applicabile Contributo DL 41 <u>non</u> ricevuto
non superiori a € 100.000	60%	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%	30%

L'ammontare del contributo sarà erogato:

- per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis spettante e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto;
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l'intero importo determinato.

Analogamente al contributo di cui al DL 41, il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:

- con accredito sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Sintesi operativa

Eseguire la funzione di **Elaborazione**, anche da azienda STD. Per ciascuna azienda elaborata è prodotto un brogliaccio che può essere dettagliato o sintetico.

Accedere poi alla funzione di **Immissione/revisione** della singola azienda, nella quale è presente il calcolo di convenienza che permette di determinare l'importo teorico del contributo alternativo e confrontarlo con l'eventuale contributo automatico ricevuto ai sensi dell'art.1 commi 1 e 3 del decreto 73/21.

Il programma **verifica lo stato della seconda ricevuta dell'istanza 3° contributo** a fondo perduto DL 41 presente nel menù "Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Covid 3°rimb.f.do perduto DL 41/2021 – Immissione/revisione" a pagina 2. Se lo stato della ricevuta è impostato su "Accolta", alcuni campi della funzione di Immissione/revisione sono automaticamente compilati. Infine è possibile stampare il risultato dalla funzione "**Stampa verifica convenienza**". La stampa è disponibile anche da azienda STD.

Elaborazione

La funzione di elaborazione consente di compilare in modo automatico il calcolo di convenienza per il contributo a fondo perduto alternativo. Può essere eseguita da una singola azienda oppure in modalità multi aziendale.

Vengono calcolati i dati del fatturato + corrispettivi dei periodi aprile 2019 - marzo 2020 e aprile 2020 – marzo 2021. Per entrambi ne viene calcolata la media mensile. Viene poi calcolata la variazione percentuale tra le due medie mensili.

Viene infine calcolato il "totale dei ricavi/compensi del 2019" al fine di barrare la casella dello scaglione corretto nell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ("fino a 100.000 Euro", "tra 100.000 e 400.000 di Euro" "tra 400.000 e 1.000.000 di Euro", "tra 1.000.000 e 5.000.000 di Euro" e "tra 5.000.000 e 10.000.000 di Euro").


ATTENZIONE

Coerentemente con le precedenti procedure di elaborazione contributi a fondo perduto, per determinare l'ammontare dei ricavi/compensi del 2019 si fa riferimenti a specifiche righe delle dichiarazioni dei redditi in base alla tipologia di soggetto (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali).

La funzione di elaborazione estrapola i dati dalle dichiarazioni dei redditi 2019 archiviate nell'ambiente Redditi 2020.

Se le dichiarazioni non sono state compilate, oppure la dichiarazione dei redditi non è presente, l'elaborazione predispone comunque i dati del fatturato, ma sarà cura dell'utente impostare manualmente il giusto scaglione per il calcolo del contributo.

Entrando nella funzione viene richieste se si vuole la stampa dettagliata o sintetica del brogliaccio:



The screenshot shows a window titled "Elaborazione" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a label "Stampa brogliaccio" followed by a dropdown menu currently displaying "Sintetico".

Nel brogliaccio **dettagliato**, vengono riportate le seguenti informazioni:

- l'ammontare complessivo del "fatturato e corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020" con l'elenco dettagliato dei documenti che lo hanno determinato e il calcolo del "fatturato medio mensile";
- l'ammontare complessivo del "fatturato e corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021" con l'elenco dettagliato dei documenti che lo hanno determinato e il calcolo del "fatturato medio mensile";
- la variazione percentuale nel fatturato medio mensile dei due periodi: dato utile anche ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta locazioni**;
- i righi redditi presi in considerazione per la determinazione dei ricavi/compensi 2019 (con i relativi importi), oppure viene indicata l'impossibilità di determinare lo scaglione di appartenenza dell'azienda con la relativa motivazione.

Nel **brogliaccio sintetico**, non è riportato l'elenco dettagliato dei documenti che determinano i fatturati dei due periodi.

Se l'istanza è stata marcata come DEFINITIVA, eseguendo l'elaborazione il programma non modifica alcun dato e restituisce un apposito messaggio con cui informa l'utente che l'azienda non è stata elaborata in quanto l'istanza risulta già definitiva.

Per la compilazione dell'istanza vengono prelevati dai vari archivi i seguenti dati:

Dati anagrafici

I dati seguenti vengono impostati dall'elaborazione solo se i corrispondenti dati dell'istanza risultano non compilati:

ISTANZA RIMBORSO COVID	DOVE VIENE PRELEVATO IL DATO
Codice fiscale soggetto richiedente	Codice fiscale dell'ANAGRAFICA AZIENDA
Codice fiscale del rappresentante firmatario	Il programma riporta automaticamente i dati immessi in AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE.
Codice carica	

Determinazione dei ricavi/compensi anno 2019

Come indicato dalla norma, per avere diritto al contributo Covid è necessario non aver superato i 10.000.000 di euro di ricavi/compensi nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che per i soggetti con esercizio solare corrisponde all'anno 2019.

Inoltre, tra gli aventi diritto vengono individuati i cinque scaglioni che attribuiscono le percentuali per il calcolo del contributo.

Ricavi/compensi 2019
non superiori a € 100.000
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000

Per determinare l'ammontare dei ricavi/compensi, le istruzioni di compilazione fanno riferimento a dei precisi righi delle dichiarazioni dei redditi. Per i soggetti il cui anno contabile coincide con l'anno solare, la dichiarazione di riferimento è quella del modello 2020 (redditi 2019).

Per questo motivo, **affinché l'elaborazione sia in grado di calcolare il valore corretto, è indispensabile la presenza delle dichiarazioni nell'ambiente Redditi 2020.** Il programma verifica la sigla pratica associata in anagrafica azienda nell'ambiente in linea, dopodiché ricerca la medesima sigla pratica nell'ambiente Redditi 2020.

Di seguito si riportano i campi presi in considerazione per la determinazione dei ricavi/compensi.

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Se l'azienda svolge più attività occorre considerare quanto segue:

- se svolge più attività di tipo Impresa e tra queste vi sono una o più attività non rientranti tra quelle aventi diritto al contributo, l'ammontare dei ricavi/compensi deve essere verificato ed in caso di scaglione non corretto questo deve essere rettificato manualmente. Questa situazione si può verificare perché nei righi redditi il ricavo d'impresa è sempre totalizzato e non è suddiviso per

singola attività, mentre nella Circolare 15/E del 13/06/2020 si precisa che devono essere considerati i soli ricavi compensi delle attività che rientrano tra quelle aventi diritto al contributo;

- se svolge un'attività di tipo Impresa ed una di tipo Professionale l'ammontare dei ricavi/compensi corrisponde alla sommatoria delle due attività (ovviamente se entrambe sono incluse nell'elaborazione);
- se svolge più attività di tipo Professionista e tra queste vi sono una o più attività non rientranti tra quelle aventi diritto al contributo, vale lo stesso discorso fatto al primo punto per le multi attività di tipo impresa, in quanto anche i compensi professionali vengono totalizzati a livello di dichiarativi.

In sostanza se si svolgono più attività dello stesso tipo, se alcune di queste risultano escluse da quelle aventi diritto al rimborso, si deve verificare lo scaglione dei ricavi/compensi ed eventualmente modificarlo manualmente.

Per i soggetti titolari di **reddito agrario** e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, le istruzioni prevedono che in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Per verificare la presenza di reddito agrario e attività agricole connesse viene verificato il valore del rigo RD11. In caso sia presente un valore in tale rigo, in sostituzione dei ricavi viene letto il VE50 come da istruzioni. In caso di multiattività Iva vengono letti e totalizzati tutti i VE50 di tutti egl'intercalari della dichiarazione IVA (come da istruzioni). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, l'impostazione dello scaglione dei ricavi è esclusivamente manuale.

Particolarità elaborazione dichiarativi per aziende infra annuali

Per le aziende infraannuali (ossia che hanno una data inizio anno contabile diverso da 01/01) l'ammontare dei ricavi/compensi del secondo anno precedente, deve sempre essere inserito manualmente in quanto le relative dichiarazioni, nella maggior parte dei casi, sono memorizzati dell'ambiente Redditi 2019, non in Redditi 2020.

Dati del fatturato e dei corrispettivi

Per determinare l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (di seguito fatturato) degli anni 2019 e 2020, **vengono considerare tutte le Fatture e Note di credito emesse (FE, NE, FS ed NS con protocollo "V") più i corrispettivi (CO, RI ed RF) delle sole attività iva non escluse dall'elaborazione (vedi parametro attività iva).**

Sia per le aziende con liquidazione mensile che per quelle con liquidazione trimestrale, viene letta la primanota del mese di aprile degli anni 2019-2020-2021 e le operazioni marcate "di competenza periodo precedente" sono così elaborate:

- fatture registrate ad aprile 2019 marcate: sono escluse in quanto si intendono effettuate a marzo 2019;
- fatture registrate ad aprile 2020 marcate: sono incluse nel fatturato del periodo aprile 19 – marzo 20;
- fatture registrate ad aprile 2021 marcate: sono incluse nel fatturato del periodo aprile 20 – marzo 21.

L'ammontare di fatturato e corrispettivi di ciascun anno viene poi diviso per 12, determinando il fatturato medio mensile e la variazione percentuale.

Per le aziende che hanno la **data inizio attività** (indicata in AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI ATTIVITA' AZIENDA) nel periodo **31/03/19-29/02/20**, il fatturato deve essere calcolato considerando le operazioni effettuate a partire dal mese successivo alla data di inizio attività. Ad esempio, se la data presente in anagrafica è il 25/06/19, il programma totalizza il fatturato e i corrispettivi a partire dal mese di aprile 2019 ed il totale così determinato viene poi diviso per 9 mesi. Distinguiamo:

- aziende con liquidazione mensile: vengono escluse dal fatturato del primo periodo, le fatture registrate nel primo mese successivo alla data di inizio attività marcate come “periodo precedente”, in quanto riferite da operazioni effettuate nel mese di inizio attività.
- aziende con liquidazione trimestrale: vengono escluse dal fatturato del primo periodo le fatture registrate nel primo mese successivo alla data di inizio attività, ma che hanno data documento del mese di inizio attività, anche se non risultano marcate (ad esempio perché il mese ricade nella seconda parte del trimestre e l’operazione non può essere inclusa nella liquidazione iva precedente).

Se la data inizio attività è successiva al 01/03/2020, il contributo non spetta per assenza del requisito di calo del fatturato.

Per ciascuna fattura/nota di credito vengono totalizzati tutti gli importi presenti nella colonna “Imponibile” dei castelletti iva dei documenti (siano essi soggetti ad Iva con codici esenti/non imponibili/non soggetti). Per i corrispettivi, se è attiva la gestione dei “Corrispettivi netti”, anche per questi sono totalizzati tutti i campi “Imponibili” del cassetto Iva come descritto per le fatture, mentre se sono gestiti “al lordo” viene eseguito lo scorporo dell’iva e viene considerato solo il valore del corrispettivo netto.

Se si gestiscono i corrispettivi ventilati per determinare il “fatturato” viene considerato l’intero importo del corrispettivo (come da istruzione dell’AdE). Se le fatture/note di credito oppure i corrispettivi sono relativi a “Beni Usati” o ad operazioni che rientrano nell’articolo “74Ter” viene considerato sempre l’intero importo (come da istruzione dell’AdE).

Si fa notare che per la determinazione del “fatturato” non ci sono eccezioni neppure per le operazioni annotate sui sezionali “posticipati” degli Autotrasportatori oppure delle aziende che gestiscono l’articolo 74Ter, in quanto in questa elaborazione si valuta il fatturato tenendo conto dell’effettuazione dell’operazione e/o dell’emissione della fattura e non si considera l’agevolazione concessa dalla norma per il versamento dell’IVA. Lo stesso dicasi per fatture emesse con il meccanismo dello split payment oppure in regime di Iva per cassa e per le aziende con liquidazione iva presso terzi.

Elaborazione aziende esterne - realtime

Quando si esegue l’elaborazione multi aziendale da STD vengono elaborate anche le aziende Esterne Realtime. Presso l’installazione Mexal viene elaborata la contabilità per determinare i fatturati 2019 e 2020, mentre presso l’installazione del commercialista viene elaborata la parte dei dati anagrafici aziendali ed i quadri dei dichiarativi.

Immissione revisione

La funzione permette di effettuare il calcolo del contributo e verificare se è opportuno inviare l’istanza o meno.

Immissione/revisione rimborso Covid-19 (D.L. 73/2021 - 4° rimborso)

Codice fiscale soggetto richiedente:
 Codice fiscale rappresentante firmatario: Codice carica:

Terzo rimborso Covid (D.L. 41/2021) inviato

Ricavi/compensi anno 2019	<input type="checkbox"/> Fino a 100.000	<input type="checkbox"/> Tra 100.001 e 400.000	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tra 400.001 e 1.000.000	<input type="checkbox"/> Tra 1.000.001 e 5.000.000	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tra 5.000.001 e 10.000.000		

Imp. medio mensile fatture e corrisp. 2019:
 Imp. medio mensile fatture e corrisp. 2020:
 Differenza fatturato medio mensile 2019-2020:
 Percentuale per calcolo contributo: %
 Contributo calcolato:
 Ammontare contributo del 3° rimborso Covid D.L.41/2021:
 Differenza rispetto al 3° rimborso Covid: ***** ●

Istanza rimborso fondo perduto per Covid-19 definitiva:
 Dati istanza non conformi ai requisiti:

● Contributo conveniente ● Contributo non consigliato ● Scostamento fatturato < 30%

Crea codice fiscale Importa dati azienda Cancella Ok Annulla

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE – il campo è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione. Se l'istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5].

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO – è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione se presente il Legale Rappresentante nei Dati aziendali. Se l'istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5].

CODICE CARICA – il valore 1 (legale rappresentante), è impostato automaticamente dalla funzione di elaborazione se è presente il Legale Rappresentante nei Dati aziendali e, se l'istanza è compilata manualmente, è disponibile il pulsante IMPORTA DATI AZIENDA[F5].

TERZO RIMBORSO COVID (DL 41/2021) INVIATO – il parametro è automaticamente abilitato se l'istanza per il 3° Contributo f.do perduto ha la seconda ricevuta in stato Accolta. E' modificabile dall'utente.

RICAVI/COMPENSI ANNO 2019 – sono presenti i cinque scaglioni di reddito:

Fino a euro 100.000

Superiori a 100.000 e fino a 400.000

Superiori a 400.000 e fino a 1.000.000

Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000

Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

La funzione di elaborazione, marca lo scaglione corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi determinati dalla dichiarazione dei redditi, ma si può modificare e selezionare uno scaglione diverso. Se i ricavi/compensi elaborati sono superiori a 10.000.000, nessuna casella deve essere selezionata per mancanza del requisito dei ricavi/compensi.

NOTA BENE: si ricorda che, come indicato nel paragrafo sull'elaborazione, il dato dei ricavi/compensi è estrapolato dalla dichiarazione dei redditi archiviate nell'ambiente Redditi 2020, se assente o non compilata, lo scaglione deve essere impostato manualmente.

IMP. MEDIO MENSILE FATTURE E CORRISP. 2019 – è calcolato dalla funzione di elaborazione sul periodo 01/04/2019 – 31/03/2020. Può essere modificato dall'utente.

IMP. MEDIO MENSILE FATTURE E CORRISP. 2020 – è calcolato dalla funzione di elaborazione sul periodo 01/04/2020 – 31/03/2021. Può essere modificato dall'utente.

DIFFERENZA FATTURATO MEDIO MENSILE 2019-2020 – l'importo è calcolato sottraendo il fatturato medio mensile del secondo periodo (2020) a quello del primo periodo (2019).

PERCENTUALE PER CALCOLO CONTRIBUTO – la percentuale è impostata in base allo stato del parametro "TERZO RIMBORSO COVID (DL 41/2021) INVIATO" e allo scaglione di reddito selezionato.

CONTRIBUTO CALCOLATO – l'importo è calcolato applicando alla differenza la percentuale; se la differenza è inferiore al 30% del fatturato medio mensile del periodo aprile 19 – marzo 20, il contributo è pari a zero per mancanza del requisito del calo del fatturato.

AMMONTARE CONTRIBUTO DEL 3° RIMBORSO COVID D.L. 41/2021 - il campo si attiva solo se il parametro "TERZO RIMBORSO COVID (DL 41/2021) INVIATO" è abilitato e, se attivo, è obbligatorio. Se nella funzione di "Immissione/revisione" del 3° contributo a fondo perduto, la seconda ricevuta risulta accolta, il programma valorizza il campo con il dato presente nel campo "Contributo teorico" della precedente istanza, il dato è modificabile dall'utente.

DIFFERENZA RISPETTO AL 3° RIMBORSO COVID - il campo si attiva solo se il parametro "TERZO RIMBORSO COVID (DL 41/2021) INVIATO" è abilitato e calcola la differenza tra i campi "contributo calcolato" e "ammontare contributo del 3° rimborso covid d.l. 41/2021". A fianco dell'importo, compare un pallino che può essere:

- **verde**: il contributo calcolato è superiore al contributo del 3° rimborso Covid;
- **giallo**: il contributo calcolato è inferiore al contributo del 3° rimborso Covid
- **rosso**: nel caso di assenza del requisito del calo del fatturato (lo scostamento del fatturato sia inferiore al 30%).


ISTANZA RIMBORSO FONDO PERDUTO PER COVID-19 DEFINITIVA – se l’istanza è chiusa in definitivo non sarà elaborata ed eventuali modifiche manuali sono mantenute. Per ripetere l’elaborazione, si dovrà togliere il flag in questo campo.

DATA ISTANZA NON CONFORME AI REQUISITI – il campo è automaticamente impostato dal programma di elaborazione se almeno uno dei requisiti, tra calo fatturato e ammontare ricavi 2019, non è rispettato.

Stampa verifica convenienza

Questa stampa consente di effettuare la stampa delle istanze complete con tutti i dati in esse contenuti. E’ stata concepita per essere eseguita in modalità multi aziendale dall’azienda STD, ma è comunque disponibile anche dalla singola azienda.

Entrando nella funzione viene aperta la finestra con i seguenti parametri di selezione:



ISTANZE 4° RIMBORSO COVID CONVENIENTI RISPETTO AL 3° - permette di selezionare solo le istanze convenienti, solo quelle non convenienti oppure tutte le istanze.

La sezione **“Istanze con Ricavi/compensi complessivi”** consente di selezionare, le istanze di rimborso in base all’ammontare di ricavi/compensi dell’anno 2019. Impostando il “check” in corrispondenza di una delle opzioni, il programma seleziona le istanze in base al rispettivo scaglione, includendo anche quelle in cui non è stato specificato alcun valore dei ricavi/compensi relativi all’esercizio precedente. Come impostazione predefinita, tutti gli scaglioni sono selezionati in modo da includere in stampa sempre tutte le istanze.

Relativamente ai campi successivi, è possibile impostare la selezione scegliendo uno dei valori previsti:

TUTTI (valore predefinito): questa tipologia di selezione considera valido qualsiasi valore per includere l’istanza tra quelle stampate.

Le opzioni SI e NO hanno invece l’accezione di **“INCLUDI SOLO”**; in particolare.

SI: include nella stampa SOLO quelle istanze che soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro.

NO: include nella stampa SOLO quelle istanze che non soddisfano la condizione descritta dal relativo parametro di selezione.

Contributi Covid – importazione quadro RS sezione aiuti di stato

Se nei quadri d’impresa sono presenti:

- il codice 83 del rigo RF55,
- il codice 47 del rigo RG22,
- il rigo RE3 col.1,
- il rigo LM2 col. 1,
- il rigo LM33 col. 1

il programma entrando nella sezione “Aiuti di Stato” e utilizzando il nuovo tasto “Compila aiuti di stato” (F5), riporta in automatico il codice attività, il numero 1 nel campo “settore” e il valore 20 nel campo “tipologia costi”.

Accendendo al rigo, appare un messaggio che ricorda di completare l’aiuto con l’indicazione del codice.

Si ricorda che i codici istituiti per indicare i diversi contributo a fondo perduto erogati dall’agenzia delle entrate, sono i seguenti:

CODICE AIUTO	DESCRIZIONE
20	Soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19 ex art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto

	Rilancio”;
22	Attività economiche e commerciali nei centri storici ex art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto <u>Agosto</u> ”;
23	Operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive ex art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto <u>Ristori</u> ”;
27	Operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ex art. 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto <u>Ristori-bis</u> ”;
28	Attività dei servizi di ristorazione ex art. 2, DL n. 172/2020, c.d. “Decreto <u>Natale</u> ”.

Se invece sono presenti:

- il codice 84 del rigo RF55,
- il codice 48 del rigo RG22,
- il rigo LM2 col. 2 (e non è barrata la casella “autonomo”,
- il rigo LM33 col. 2 (e non è barrata la casella “autonomo”);

il programma entrando nella sezione “Aiuti di Stato” e utilizzando il nuovo tasto “Compila aiuti di stato” (F5), riporta in automatico il codice aiuto 24, il codice attività, il numero 1 nel campo “settore” e il valore 20 nel campo “tipologia costi”.

Accendendo al rigo appare un rigo (campi 17 e 29).

Attenzione

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Annuali

- **ROL – GESTIONE ROL:** In taluni casi, se l'azienda aveva un'eccedenza di rol fiscale pregresso (2019) ed interessi passivi di periodo, il programma non abbattava correttamente tali interessi con l'eccedenza di rol pregressa. (Sol.62779)

Dichiarativi

- **QUADRI IN GRAFICA:** In presenza di molti moduli, nel quadro RW e RO non era possibile editare l'ultimo rigo del primo modulo. L'anteprima del quadro risultava invece corretta. La problematica è stata risolta a livello generale in caso di numerosi moduli (Sol. 62704).
- **MODELLO 730-GESTIONE MODELLO 730 - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI 730:** Il programma per i codici 71 e 76 relativi al rigo E8 per il modello 730 e RP8 per il modello Redditi persone fisiche, applicava il limite minimo di 30 euro azzerando la cifra se inferiore a tale limite. Per il codice 71 inoltre, il programma, a seguito di modifiche, applicava erroneamente l'abbattimento a 100.000 anziché a 30.000. In seguito al rilascio della correzione, per il primo aspetto è necessario un ricalcolo della pratica, per il secondo aspetto occorre ricalcolare l'onere. La correzione viene applicata oltre che nel modello 730 anche nel modello Redditi persone fisiche (Sol. 62733).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-ERRATA COMPILAZIONE DEL CONTO 809.0005 CONTRIBUTI COVID NON TASSATI NEL RIGO IQ10 COLONNA 2 ED IP10 COLONNA 2 DELLA DICHIARAZIONE IRAP ART. 5/BIS:** Il programma importava erroneamente il valore del conto 809.0005 Contributi covid no ires nel campo interno di colonna 2 in luogo della colonna 3 dei rigi IQ10 e IP10 dell' art 5/bis IRAP. (Sol.62748)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF - RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** In caso di doppia posizione INPS, la stampa Riepilogo imposte e versamenti non contemplava gli acconti INPS presenti nella seconda posizione, pertanto questi non venivano riportati in stampa (Sol. 62757).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RV:** Nel calcolo dell'addizionale comunale IRPEF, se nel quadro viene indicato il calcolo a scaglioni senza che venga rilevato alcun importo, al controllo diagnostico della dichiarazione vengono segnalati i seguenti errori:

(*)

Quadro RV Modulo 1

RV9 - Aliquote per scaglioni - Valore non ammesso

Valore dichiarato: 1

Valore corretto: 0

(*)

Quadro RV Modulo 1

RV10 - Addizionale comunale all'Irpef dovuta - casella - Risulta impostata la casella 'Agevolazioni' per un comune per il quale non sono state previste particolari condizioni di agevolazioni

Valore dichiarato: 1

(*)

Quadro RV Modulo 1

Codice RV 010 002 - Calcolo errato

Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 458

(*)

Quadro RV Modulo 1
RV17 - Aliquote per scaglioni - Valore non ammesso
Valore dichiarato: 1
Valore corretto : 0

(*)

Quadro RV Modulo 1
Codice RV 017 005 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 137

succedeva a causa di una errata indicazione degli scaglioni di reddito nella tabella del comune delle addizionali comunali IRPEF in cui non era indicata alcuna aliquota negli scaglioni e il programma non calcola l'imposta ignorando l'aliquota unica (Sol.62790).

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RV – CONTRIBUENTI CON REDDITO FORFETTARIO:** Si è constatato che il modulo di controllo Redditi Persone Fisiche (ora alla Versione 1.0.1 del 08/06/2021), per i contribuenti che hanno un reddito da regime forfettario (quadro LM), effettua un controllo non esplicitato nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione redditi persone fisiche né nei controlli indicati nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

La differenza consiste nel reddito da confrontare con l'esenzione del comune, che non è sul rigo RV1, come indicato nei controlli delle specifiche tecniche, bensì sul rigo RV1 a cui si sommano i redditi soggetti a cedolare secca (quadro LC e Rigo RL10 colonna 6) e i redditi da regime forfettario (rigo LM38).

Alla simulazione controlli telematico vengono emessi i seguenti messaggi:

(*)

Quadro RV Modulo 1
Codice RV 010 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 79

(*)

Quadro RV Modulo 1
Codice RV 017 005 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 24

L'Agenzia delle Entrate, tramite il canale Assosoftware, ci fornisce i dati delle addizionali comunali di tutti i comuni tramite un documento Excel. In uno dei fogli presenti in questo documento sono riportate le note per i casi particolari e le correlazioni alle dichiarazioni dei redditi (redditi persone fisiche e modello 730). Fra queste note è indicato:

“Si evidenzia che ai fini dell'applicazione delle soglie di esenzione deliberate dai comuni, si deve osservare quanto disposto dall'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 1 comma 692 della legge di bilancio 2020, i quali hanno previsto che, per il riconoscimento della spettanza o per la

determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali, si deve tenere conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca e del reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfettario. Pertanto, ai soli fini della verifica della soglia di esenzione riportata nella relativa colonna, l'ammontare dell'imponibile relativo all'addizionale comunale (ovvero del reddito complessivo) deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca e del Reddito Regime Forfettario (reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfettario).

Si precisa che per "Reddito Regime Forfettario" si intende la base imponibile relativa al reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Pertanto, per il modello Redditi PF 2021, l'importo di "Reddito Regime Forfettario" è uguale all'importo presente nel rigo LM38 del quadro LM."

Tramite il canale Assosoftware si è chiesta ragione del motivo per cui, sia nelle istruzioni che nelle specifiche tecniche, il reddito da regime forfettario non sia considerato e invece i moduli di controllo ne tengono conto, determinando l'imposta addizionale.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, a scopo precauzionale, con questa versione il programma considera, ai fini dell'esenzione deliberata dal comune, anche il reddito da regime forfettario, allineandosi ai controlli diagnostici.

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO RS:** Il rigo RS01 - Quadro di riferimento è stato automatizzato nel caso in cui nei quadri RF/RG siano presenti i campi relativi alle plusvalenze/sopravvenienze (righi RF7, RF8, RF34, RF35, RG6, RG7). Al calcolo della dichiarazione se il campo è vuoto viene compilato in automatico con la sigla del quadro di riferimento, in quanto necessaria ai fini di un corretto invio telematico. In tutti gli altri casi il quadro di riferimento non è obbligatorio ai fini dell'invio telematico, quindi l'eventuale compilazione rimane manuale.
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE – GESTIONE MODELLO IRAP DEDUZIONI ART.11:** Per il solo modello di RSP c'era una differenza nel ricalcolo della dichiarazione Quadro RN / Scelta Quadri e il singolo ricalcolo del modello IRAP: accadeva quando nel quadro IS il valore delle deduzioni art.11 eccedevano quello di IS10 (appare messaggio specifico alla conferma/ricalcolo dell'IRAP).

Il ricalcolo da IRAP rideterminava i valori da IP67 a IP70.

Il ricalcolo dichiarazione Quadro RN / Scelta Quadri li reimpostava a non rideterminati.

Per risolvere è necessario accedere alla singola dichiarazione e ricalcolarla, oppure eseguire il "Ricalcolo quadri RN-RO" da menù "Dichiarativi – Redditi società di persone - Gestione modello RSP" di tutte le pratiche (Sol. 62768).

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-PROSPETTI DI RIPARTO:** Nella stampa non veniva riportato pro quota il bonus facciate 90% indicato nel rigo RN17 colonna 32 (Sol. 62749).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-GESTIONE MODELLO RSC - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** Nel caso in cui l'acconto IRES versato, indicato nel quadro 3 Acconti/crediti/utilizzi, aveva come decimale ,50 o superiori, veniva riportato in RN arrotondato in difetto invece che in eccesso. Per tale motivo la simulazione dei controlli telematici poteva segnalare:

(***)

Quadro RX Modulo 1

Codice RX 001 002 - Calcolo errato

Valore dichiarato: xxx

Valore corretto: yyy

(Sol. 62737).

- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RU:** Inserendo in RU1 i codici credito H8 o H9, l'importo di RU7 colonna 5 veniva erroneamente riportato al rigo RU522 colonna 1, il quale non deve essere compilato per questi codici credito (Sol. 62724).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RS – PROSPETTO DI VERIFICA SOCIETA' NON OPERATIVE:** Nel modello RSC, all'interno del quadro RS, nella sezione della verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo, se sono presenti i dati per effettuare il test ed è compilato il prospetto Perdita sistematica, al calcolo del quadro il soggetto risulta in perdita sistematica (codice 1 nel campo 'Soggetto in perdita sistematica') e viene determinato il reddito minimo. Alla conferma del quadro RS viene calcolato tutto correttamente, ma se si effettuava il calcolo della dichiarazione il prospetto della perdita sistematica non veniva più rilevato e la maggiorazione IRES non veniva più calcolata e il prospetto all'interno del quadro RS risultava modificato (Sol.62731).
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-IMU/TASI ENC – GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In caso di più immobili presenti nello stesso record C, se almeno un immobile aveva compilato il campo descrizione 'Altro-descrizione', e c'erano più immobili, tale dicitura veniva riportata nel file telematico, erroneamente, anche in immobili successivi che non avevano tale campo compilato (Sol. 62787)
- **CERTIFICAZIONE UNICA-IMMISSIONE/REVISIONE CU:** In fase di import telematico, venivano rilevati i seguenti errori di variabile:
EGVC('D7PE'): Non esiste la variabile
egvc(,null):<D7PE>Variabile Ele non allocata
EGVC('CULA'): Non esiste la variabile
egvc(,null):<CULA>Variabile Ele non allocata.
Tali errori comunque non compromettevano la funzione (Sol. 62746).

Mds Sprix

- Passbuilder sprix - GETAGP File a indici agennote non aperto. La funzione GETAGP 0,"", "", "", "", "", "", "", "" generava l'errore:
File a indici agennote non aperto
Riferimenti: [mx45.exe eseg_sprix_mydb_webapp_datatrek] pxind.c linea 983 (versione 81.1e) - cercakey_ext
(Sol. 62702).